

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI

Seduta del 19/12/2017

FATTO

La ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di Euro 4.119,82 (di cui Euro 1.202,74 per le commissioni finanziarie; Euro 2.541,00 per le commissioni accessorie ed Euro 551,08 per gli oneri assicurativi) a titolo di commissioni ed oneri non maturati non ristornati in seguito all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento stipulato con l'odierno intermediario.

Ha chiesto, inoltre, il rimborso degli interessi legali maturati dal reclamo al saldo, nonché delle spese legali sostenute quantificate in Euro 320,00.

L'intermediario ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi e ha contestato la richiesta dell'istante sottolineando che il rimborso domandato avrebbe comportato la mancata restituzione di parte del capitale finanziato.

Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione o di prestito con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di



intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, accertato quanto già rimborsato dall'intermediario, il Collegio accoglie la domanda dell'istante secondo il prospetto che segue:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Comm. Intermediario finanziario</i>				2.061,84	1.202,74	175,00	1.027,74
<i>Comm. di intermediazione</i>				4.356,00	2.541,00	0,00	2.541,00
<i>Premi assicurativi</i>				944,71	551,08	0,00	551,08
Totale							4.119,82

È accolta anche la domanda di rimborso degli interessi legali, mentre viene respinta la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.119,82 oltre agli interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA